



COMUNE DI VERRUA SAVOIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Loc. Valentino 1 10020 Verrua Savoia (TO)

Tel. (0161) 849112– Cod. Fisc. 82500250012 – P.IVA 02299810016

REP

CONVENZIONE TRA PARROCCHIA E COMUNE PER L'USO PUBBLICO DEL SAGRATO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SEBASTIANO E GIACOMO E IDENTIFICATO AL NCT FG 30 PART. 312

Con la presente convenzione tra:

la PARROCCHIA DEI SANTI SEBASTIANO E GIACOMO con sede in Verrua Savoia Loc. San Giovanni C.F.91005300016 nella persona del legale rappresentante Parroco Don IGOR PERUCH nato a Casale Monferrato (AL) il 20/03/1974 – residente in Alfiano Natta (AL) Via Rossetti 8, codice fiscale PRCGRI74C20B885N

E

Il COMUNE DI VERRUA SAVOIA, con sede in Piazza Bezzo n. 1, Località Valentino, codice fiscale 82500250012 rappresentato dal sig. Mauro Giuseppe CASTELLI, nata a Chivasso il 17.02.1971, nella sua qualità di Sindaco Por tempore del Comune di Verrua Savoia;

Premesso:

- che il Comune di Verrua Savoia ha intenzione di riqualificare il piazzale antistante la Chiesa di Santa Lucia in Loc. Fravagnano, di proprietà della Parrocchia;
- che il progetto prevede la riqualificazione del sagrato della Chiesa parrocchiale identificato al NCT fg 30 part. 312;
- la destinazione urbanistica della suddetta area è “Area VNA Vecchio nucleo agricolo”;
- che la parrocchia si è resa disponibile a sottoscrivere con il Comune di Verrua Savoia una convenzione per l'uso di detta area al fine di poter realizzare l'opera di riqualificazione piazzale antistante la chiesasopra menzionata;
- il Comune ritiene di pubblico interesse poter usufruire, anche per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, dell'immobile in oggetto pur senza acquisirne la proprietà che resterà, dunque, della Parrocchia;
- è necessario stipulare la presente convenzione tra il Comune e la Parrocchia per definire le modalità di uso e di godimento dell'immobile;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Parrocchia, concede gratuitamente al Comune di Verrua Savoia, che accetta, l'uso del Piazzale esterno alla Chiesa evidenziato nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all.1).

Tale area coincide con la porzione non edificata dell'immobile identificato al Catasto Terreni del Comune di Verrua Savoia (TO) al foglio 30 mappale 312, di proprietà della Parrocchia dei Santi Sebastiano e Giacomo.

Articolo 2 – REALIZZAZIONE LAVORI

Il Comune di Verrua Savoia, è autorizzato ad eseguire lavori di riqualificazione mediante posa in opera di una pavimentazione e arredi urbani.

Il progetto di tali lavori dovrà preventivamente essere presentato alla Parrocchia e successivamente presentato alla Soprintendenza per i beni architettonici e da questa approvato ai sensi del D. lgs 22.01.2004 n. 42.

Il Comune potrà utilizzare il piazzale concesso in uso dalla parrocchia per l'organizzazione di eventi di interesse pubblico rivolti alla partecipazione dei cittadini e per l'espletamento di proprie attività istituzionali di interesse per la collettività dei consociati.

Articolo 3 – DURATA

La convenzione avrà la durata di 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data di stipula.

Alla scadenza le parti si ritroveranno per verificare l'opportunità e la disponibilità di stipulare una nuova convenzione.

Articolo 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune è tenuto a custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato in convenzione, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia, dello stesso.

Il Comune non potrà sottrarre all'uso pubblico alcuna parte dell'area oggetto del presente atto, né assoggettare la stessa ad alcuna servitù sia pure temporanea.

Il Comune, nei limiti della destinazione di cui all'art. 1 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare l'area ed i relativi impianti alle specifiche esigenze di uso pubblico della medesima nel rispetto delle vigenti normative.

Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza della Parrocchia, resteranno di proprietà della Parrocchia senza che questa abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.

Il Comune ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Articolo 5 – DIVIETO DI CONCESSIONE DI UTILIZZO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

Il Comune può concedere l'utilizzo dell'immobile per la realizzazione di eventi da parte di terzi, esclusivamente previo ottenimento di autorizzazione da parte della Parrocchia, da richiedersi almeno 15 giorni prima della data dell'evento.

Articolo 6 – RESPONSABILITÀ

La responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile è a carico del Comune, che esonera espressamente la Parrocchia da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dell'immobile oggetto del presente contratto.

Il Comune esonera espressamente la Parrocchia da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, o comunque verificatisi nell'immobile medesimo, anche a causa di terzi.

Articolo 7 – RECESSO

Qualora, nel corso della vigenza di detta convenzione, si verificassero mutamenti di fatto e di diritto della situazione originaria le parti, di comune accordo, potranno modificare la presente intesa o recedervi.

Articolo 8 – SPESE DERIVANTI DALLA PRESENTE CONVENZIONE

Tutte le spese riguardanti la presente convenzione, comprese diritti, tasse ed imposte, e quelle relative alla eventuale traduzione in atto pubblico a ministero di notaio, sono a carico del Comune.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. numero 642/1972 s.m.i. e sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa.

Le relative spese competeranno al soggetto che avrà presentato la richiesta di registrazione.

Articolo 9 – DOMICILIO E CONTROVERSIE

Per ogni effetto dipendente dalla presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:

Parrocchia dei Santi Sebastiano e Giacomo: Località San Giovanni, 10020 Verrua Savoia (TO);

Comune: Piazza Bezzo 1, Località Valentino, 10020 Verrua Savoia (TO).

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Tribunale di Ivrea.

Articolo 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo, e non può essere approvata, se non mediante atto scritto.

Articolo 11 – APPLICAZIONE DELLE NORME

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.

Verrua Savoia, li

FIRME

Per il Comune

Per la Parrocchia
